



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1509

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione degli indirizzi operativi e delle procedure per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Il giorno **18 Agosto 2023** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- vista la legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”;
- visto il “Documento degli interventi di politica del lavoro della XVI legislatura” adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 75 del 24 gennaio 2020, come da ultimo modificato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2476 di data 22 dicembre 2022;
- vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” e, in particolare, l’art. 16, che impone alle pubbliche amministrazioni di effettuare “le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivi per i quali non è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento e in quelle di mobilità (...) avviati numericamente alla selezione secondo l’ordine delle graduatorie risultanti dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti”;
- vista la circolare n. 12 del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica U.P.P.A. – Servizio programmazione assunzioni e reclutamento, avente ad oggetto “Procedure concorsuali ed informatizzazione. Presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC”, che prevede che i cittadini possano presentare le domande di concorso nel pubblico impiego - tra le quali vanno annoverate quelle relative alle assunzioni conseguenti alle richieste di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell’art. 16 della Legge 56/1987 - anche per via telematica, individuando pertanto la PEC come mezzo di trasmissione valido nel rispetto del D.lgs. 82/2005 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, che all’art. 1, comma 2, demanda alle Regioni il compito di stabilire “i criteri di organizzazione, le modalità, le specificazioni e i tempi di attuazione delle previsioni del presente regolamento, ivi comprese le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni secondo criteri oggettivi, previo confronto con le autonomie locali”;
- visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’11 gennaio 2018, n. 4 recante “Linee di indirizzo triennali dell’azione in materia di politiche attive” e, in particolare, il relativo allegato B, che include la predisposizione di graduatorie per l’avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive;
- vista la propria deliberazione n. 145 del 7 febbraio 2014, recante “Direttive per il collocamento e l’avviamento al lavoro”, in particolare l’art. 7 disciplinante le assunzioni in bassa qualifica nella pubblica amministrazione;
- evidenziata l’opportunità di modificare la deliberazione da ultimo citata, nel senso di articolare una nuova disciplina regolatoria dell’avviamento a selezione presso la pubblica amministrazione, onde semplificarne le modalità di gestione, utilizzando il criterio ISEE, che prende a riferimento un insieme di criteri già considerati nei precedenti criteri (situazione

economica, numero componenti il nucleo familiare, situazione di invalidità di componenti) e, in subordine, verificando lo stato di occupazione/disoccupazione e l'anzianità del richiedente;

- ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, approvare il documento "Avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56" per lo svolgimento, da parte dei Centri per l'impiego, delle procedure di avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 legge n. 56/1987, quale Allegato 1), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che sostituisce l'art. 7 dell'Allegato alla propria deliberazione n. 145 del 7 febbraio 2014;
- ritenuto inoltre di demandare all'Agenzia del lavoro il compito di adottare, nel rispetto dei nuovi indirizzi operativi così rideterminati, la disciplina di dettaglio, anche tramite l'eventuale previsione di una procedura gestita esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo;
- acquisito il parere della Commissione Provinciale per l'impiego in data 17 luglio 2023;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, il documento "Avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56" di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante la disciplina delle procedure per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
2. di stabilire che il documento di cui al punto 1. sostituisce l'art. 7 delle "Direttive per il collocamento e l'avviamento al lavoro" approvate con deliberazione n. 145 del 7 febbraio 2014 e il relativo Allegato 1);
3. di autorizzare Agenzia del lavoro ad adottare, nel rispetto dei nuovi indirizzi operativi definiti nell'allegato al presente provvedimento, l'approvazione della disciplina di dettaglio, anche tramite l'eventuale previsione di una procedura di avviamento a selezione gestita esclusivamente in modalità telematica attraverso il sistema informativo;
4. di dare atto che, per il presente provvedimento, non è necessario acquisire il Codice Unico di Progetto CUP ai sensi dell'Articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato con il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1)

IL PRESIDENTE

Maurizio Fugatti

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

IL DIRIGENTE

Nicola Foradori

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1)

Avviamento a selezione presso la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56

A) PREMESSA

L'art. 8 del D.lgs. n. 297/2002 mantiene esplicitamente in vigore l'art. 16 della L. n. 56/1987, ove si configura uno speciale regime giuridico concernente l'assunzione presso Pubbliche Amministrazioni di personale da adibire a "qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità".

La vigenza di tale peculiare modalità di reclutamento presso gli Enti Pubblici, alternativa alle "procedure selettive", è stata ribadita dall'art. 35 del D.lgs. n. 165/2001 e dalla esplicita previsione formulata ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. n. 442/2000.

Le Pubbliche Amministrazioni possono procedere anche autonomamente allo svolgimento della procedura di avviamento a selezione.

B) INDIRIZZI OPERATIVI

Di seguito sono definiti gli indirizzi operativi ai fini dello svolgimento, da parte di Agenzia del lavoro, delle procedure per l'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni.

- Le Pubbliche Amministrazioni inoltrano ad Agenzia del lavoro la richiesta di avviamento a selezione indicando:
 - il numero di persone da assumere,
 - i requisiti professionali specifici eventualmente richiesti,
 - la qualifica e il livello retributivo di assegnazione,
 - la sede di lavoro,
 - la durata e l'orario del rapporto di lavoro,
 - i contenuti, nonché le modalità di svolgimento delle prove di idoneità,
 - se intendono avvalersi della graduatoria anche per assunzioni a tempo determinato, dopo aver proceduto all'assunzione del numero di persone indicate.

Gli eventuali requisiti specifici richiesti devono comunque riguardare solo eventuali abilitazioni, patenti e/o idoneità necessarie per lo svolgimento delle attività e devono essere strettamente attinenti alla qualifica richiesta.

- Agenzia del lavoro predispose l'Avviso pubblico di avviamento a selezione e provvede alla sua pubblicazione sul sito di Agenzia del lavoro e sulle bacheche dei Centri per l'impiego della provincia di Trento, per almeno 10 giorni di calendario.
- I Centri per l'impiego raccolgono, entro il termine fissato dall'Avviso, le domande di adesione, che possono essere consegnate personalmente o trasmesse via Pec; la trasmissione dovrà essere effettuata esclusivamente in modalità telematica quando sarà disponibile l'apposita procedura informatica.

- Le domande di adesione possono essere presentate da persone disoccupate o occupate, maggiorenni, in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego e degli eventuali requisiti specifici richiesti.
- Agenzia del lavoro provvede a stilare la graduatoria provinciale delle persone da avviare a selezione presso la Pubblica Amministrazione richiedente per ciascuna qualifica di assegnazione e secondo i criteri stabiliti al punto C).
- La graduatoria verrà approvata con Provvedimento del Dirigente del Servizio Attività per il Lavoro, Cittadini e Imprese.
- La graduatoria sarà pubblicata per 10 giorni di calendario sul sito di Agenzia del lavoro.
- Il Centro per l'impiego avvia a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, nei dieci giorni lavorativi successivi al termine di pubblicazione della graduatoria, almeno il triplo delle persone richieste.
- Agenzia del lavoro effettua dei controlli sulla sussistenza dei requisiti relativi allo stato occupazionale.
- Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a convocare le persone, secondo l'ordine di graduatoria, per lo svolgimento della prova di idoneità.
- La selezione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
- Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare ad Agenzia del lavoro, nei 15 giorni successivi alla selezione, l'esito della stessa.
- Le Pubbliche Amministrazioni verificano la sussistenza dei requisiti generali d'accesso al pubblico impiego, compreso il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado e degli eventuali requisiti specifici richiesti.
- La graduatoria ha validità, anche per ulteriori assunzioni, aggiuntive rispetto al numero indicato nella richiesta di avviamento della Pubblica Amministrazione, nei dodici mesi dalla approvazione della graduatoria stessa.
- La medesima graduatoria può essere utilizzata negli stessi termini per assunzioni a tempo determinato da parte della Pubblica Amministrazione, qualora siano stati coperti tutti i posti indicati nella richiesta di avviamento e si manifesti per la Pubblica Amministrazione stessa la necessità di coprire posti della medesima qualifica. Questa possibilità deve essere contenuta nella richiesta iniziale e anche nell'avviso pubblico.

C) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata sulla base dei seguenti criteri:

1. La graduatoria viene predisposta secondo un ordine decrescente di punteggio.
2. Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è conferito un punteggio di 100 punti.
3. Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto un punto per ogni mille Euro, dato ISEE, fino a 25 punti massimo. E' onere del richiedente allegare alla domanda il dato ISEE standard o ordinario o corrente più recente in corso di validità (che va previamente richiesto ad INPS, Comuni, CAF od altre strutture abilitate). Il dato ISEE oltre le migliaia va arrotondato per difetto, fino a 500 compreso; oltre 500 per eccesso (Esempio: un dato ISEE pari a 13.700 euro

corrisponde a 14 punti; un ISEE fino a 999 € corrisponde a 0 punti). Alla persona che non presenti il dato ISEE si sottraggono 25 punti.

Nel caso in cui venga presentata la dichiarazione unica sostitutiva (DSU) in sostituzione dell'ISEE oppure venga allegato un ISEE non in corso di validità e/o diverso da quello standard o ordinario o corrente e/o con difformità, non ne viene tenuto conto ai fini della graduatoria, con conseguente decurtazione di 25 punti.

La mancata leggibilità o fruibilità degli allegati rimane a rischio esclusivo del candidato e non obbliga Agenzia del lavoro a chiedere integrazioni alla domanda.

4. Alla persona che sia in possesso dello stato di disoccupato si aggiungono 5 punti.

5. Alla persona disoccupata viene attribuito un punteggio in relazione all'età nel seguente modo:

- 2 punti se ha compiuto i 40 anni di età (40-44, 2 punti),
- 4 punti se ha compiuto i 45 anni di età (45-49, 4 punti),
- 6 punti se ha compiuto i 50 anni di età (≥ 50 , 6 punti).

6. A parità di punteggio prevale la persona più giovane.

Il punteggio per lo stato occupazionale viene attribuito prendendo in riferimento la data di pubblicazione dell'Avviso mentre per il punteggio dell'ISEE e dell'età si considera la data dell'ultimo giorno di presentazione delle domande.